

Signori D'AGOSTINO, PRIMERANO RIANÒ, VENDEMIA, DI CHIARA, CICALA, GUARRIELLO – **Accoglimento Ricorso per annullamento della determinazione dirigenziale n. 10/11 e dei relativi allegati della R.C. ecc.**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI -

Ricorrono Rosa D'AGOSTINO, Giovanni PRIMERANO RIANÒ, Pasquale VENDEMIA, Paola Francesca Irene DI CHIARA, Michele CICALA, Alberto GUARRIELLO, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Romaniello, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, Piazza Municipio, presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli e con il quale, ai fini delle comunicazioni, altresì indicano i seguenti recapiti Tel./fax n. 0813440794, per l'annullamento, **A)** della determinazione dirigenziale n. 10/11 e dei relativi allegati con la quale la R.C. pubblica, per l'anno 2008, n. 42 carenze di Continuità Assistenziale per le zone disagiate dell'ASL CE/1 nella parte in cui: **1)** vengono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande; **2)** vengono considerati i titoli ad oggi maturati; **3)** non vengono considerati i trasferimenti già consentiti per il triennio 2006-2008; **B)** una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, la nota n. 0031511/11 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura Regionale.

FATTO

I ricorrenti partecipavano al procedimento di cui al decreto dirigenziale n. 107/09 per il conferimento delle zone carenti di continuità assistenziale. Non avendo la Regione Campania pubblicato carenze per i distretti dell'ASL CE/1 n. 28, 29, 30, 31 e 32, zone disagiate, gli stessi adivano il T.A.R. Campania, Napoli che con sentenza n. 8908/10, accoglieva il ricorso.

L'ente solo a procedura ultimata, con i provvedimenti impugnati, riteneva di dover prendere atto di detta sentenza, pubblicando per i distretti su indicati, n. 42 carenze per l'anno 2008 ma, anziché pubblicarle come integrazione della procedura di cui al decreto dirigenziale n. 107/09, avviava un nuovo procedimento. Avverso tali atti, come in epigrafe evidenziati, i ricorrenti proponevano nuovo ricorso al T.A.R. Campania RG .n. 932/11, impugnandoli per i seguenti

MOTIVI

I. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO – VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA N. 8908/10 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto confermano gli atti già annullati con sentenza del T.A.R. Campania, Napoli n. 8908/10. La Regione ha concluso la procedura oggetto di gravame ed avviato un nuovo procedimento svincolato da quello del 2008 già concluso, cui solo formalmente si è collegato, mentre si sarebbe dovuto inserire su quest'ultimo, tenendo conto della graduatoria approvata, delle domande *illo tempore* prodotte e dei titoli ed anzianità all'epoca maturati dai partecipanti.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 E SS DELL' ACN VIGENTE PER LA MEDICINA GENERALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA -

II.A) L'azione della Regione ex art. 63 dell'A.C.N. è scandita da tempi ben precisi, sui quali vanno valutati i titoli e l'anzianità di ciascun aspirante al trasferimento. Pertanto, le n. 42 zone carenti cit. andavano ricondotte alla condizioni di fatto e di diritto vigenti all'atto della pubblicazione del d.d. n. 107/09.

II.B) La Regione conducendo un procedimento autonomo, non si è affatto resa conto del *surplus* di trasferimenti già operati rispetto a quelli consentiti, in particolare n.10 trasferimenti in più in luogo di quelli che avrebbe dovuto consentire alla luce delle carenze individuate.

II.C) Si dà la possibilità di partecipare all'attuale procedura anche a coloro che non inoltrarono domanda di partecipazione alla competizione di cui al d.d.n.107/09 nonché di far valere ingiustamente quei requisiti ad oggi maturati. Ciò non costituisce l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli n. 8908/10, ma ne costituisce una chiara antitesi ed elusione.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90 N. 241 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 15/2005 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' – ILLEGITTIMITA' MANIFESTA -

Con formula laconica, la Regione ha avviato un sub procedimento per l'anno 2008 autonomo rispetto a quello del d.d.109/09cit, ampliato la platea dei partecipanti, consentito a chi ha oggi maturato i titoli di partecipare, senza alcuna motivazione. È evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, valutazione ed eccesso di potere per traviamiento dei fatti.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Michele Romaniello